

**STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**  
**Avv. ANGELA MONTI**

Avv. Angela Monti

Avv. Annamaria Mugnolo  
Avv. Chiara De Leito  
Dott. Davide Scaglione

Milano 20123 • Via V. Monti 25  
Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A.  
Fax +39.02.48024374

Lugano 6900 • Via Cattori 5  
Tel. +41.919605270  
Fax +41.919605279

Torino 10137 • Via G. Reni 213/22  
Tel. +39.011.5709787  
Fax +39.1786021221

[www.studiotributariomonti.it](http://www.studiotributariomonti.it)  
[info@studiotributariomonti.it](mailto:info@studiotributariomonti.it)

*Milano, 9 novembre 2009*

**TAXLETTER**

**Oggetto: scudo fiscale- base imponibile dell'imposta straordinaria e costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie**

Nella concreta attuazione della normativa sulla scudo fiscale abbiamo rinvenuto comportamenti differenti da parte delle fiduciarie di diritto italiano con riferimento al costo di carico di attività finanziarie minusvalenti nei casi in cui il cliente intenda esporre nella dichiarazione riservata il valore attuale di dette attività.

Ci permettiamo a riguardo di svolgere alcune considerazioni rinviando per le tematiche generali agli articoli pubblicati e alle informative che Vi sono già state inoltrate.

Il tema relativo al costo di carico è tema completamente diverso da quello dei valori da esporre nella dichiarazione riservata. Nella circolare del 10.10.09, n. 43/E, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al valore da esporre nella dichiarazione riservata, afferma che *“Ai fini dell'indicazione dell'ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza della emersione delle disponibilità detenute all'estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può,*

*ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi*".

L'importo esposto in dichiarazione rappresenta il limite quantitativo della copertura amministrativa e penale dello scudo.

Questione diversa è quella relativa al costo fiscalmente rilevante da assumere che non necessariamente coincide con quanto indicato ai fini della dichiarazione riservata. Al riguardo si consideri che l'articolo 14, co. 5-bis, D.L. 350/01, cui rinviano le disposizioni del nuovo scudo, prevede testualmente che *"relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività"*.

Pertanto, può ricorrere una duplice alternativa: da un lato il valore indicato nella dichiarazione riservata dall'altro il valore fiscalmente riconosciuto delle attività emerse che in presenza della relativa documentazione resta pari al costo storico di acquisizione delle relative attività.

Laddove invece tale documentazione manchi, il soggetto interessato potrà assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività emerse il valore indicato in una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6, co. 3, D.lgs. 461/1997 (con il tetto massimo del valore normale ex art. 9, TUIR) oppure in alternativa, il valore indicato nella dichiarazione riservata.

Ciò detto, qualora il contribuente intenda esporre nella dichiarazione riservata il valore attuale – così come imposto per tutti gli investimenti diversi dalle attività finanziarie – non vedo come si possa immaginare che il costo di acquisto possa essere diverso da quello risultante dalla documentazione proveniente dall'intermediario estero.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
AVV. ANGELA MONTI

E' evidente che in tal caso il contribuente si accolla il rischio di una  
"copertura" amministrativa e penale più limitata.

\*\*\*\*\*

Il nostro studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Angela Monti